



ASSOLOMBARDA

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, addì 4 Giugno 2015

T r a

la Società SONY EUROPE LIMITED – SEDE SECONDARIA ITALIANA in persona di Marcella Cerchioni assistita da Stefania Massarotti di Assolombarda

e

la FILCAMS-CGIL Milano in persona di Francesco Signore e con delega della FILCAMS-CGIL Nazionale  
presente la RSA della sede di Milano in persona di Silvia Rossoni.

### Premesso che:

- la Società SONY EUROPE LIMITED, con lettera del 30 marzo 2015, ha attivato, per il tramite di Assolombarda, una procedura per riduzione di personale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della legge 23.7.91, n. 223, dovendo procedere alla risoluzione del rapporto con n. 20 dipendenti strutturalmente esuberanti occupati presso le sedi di Milano e Roma;
- che nel corso degli incontri sindacali nell'ambito della procedura sopra citata, la Società ha dettagliatamente illustrato le ragioni economico-organizzative per le quali deve procedere a una riorganizzazione della propria struttura aziendale con il conseguente esubero di personale;
- che al fine di valutare la riorganizzazione proposta, è stata fornita alle OO.SS ogni utile informazione; in particolare è stata fatta una verifica della struttura organizzativa aziendale, con riferimento alle funzioni interessate dal progetto di razionalizzazione delle attività aziendali;
- che sono state ricercate soluzioni rivolte a ridurre il numero dei dipendenti in esubero e ad attenuare l'impatto sociale della procedura stessa nei confronti dei lavoratori interessati dal provvedimento programmato dalla Società;
- che nella fase sindacale della procedura prevista dalla Legge 223/91 le Parti non hanno raggiunto un'intesa e che pertanto Assolombarda, con lettera del 14 maggio 2015, ha provveduto a inoltrare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiesta di ulteriore approfondimento in fase amministrativa;
- che per tale motivo il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti al fine di ultimare la procedura ex artt. 4 e 24 della legge 223/91;
- che nelle more della suddetta convocazione le Parti, essendosi preliminarmente date atto di aver regolarmente attivato tutti gli adempimenti procedurali, hanno completato la ricognizione degli argomenti e delle considerazioni contenute nella comunicazione di cui ai punti precedenti, e che si intende qui formalmente richiamata.

20122 Milano Via Pantano 9  
Telefono: 02 583701  
Fax: 02 58304507  
assolombarda@assolombarda.it

Sede di Lodi:  
26900 Lodi Via Haussmann 11/1  
Telefono: 0371 431850  
Fax: 0371 431875  
lodi@assolombarda.it

www.assolombarda.it  
Codice Fiscale 80040750152



*57*  
*SA* *ca*



ASSOLOMBARDA

- nell'incontro odierno la Società pur confermando la necessità di ricorrere allo strumento della mobilità, si rende disponibile a concordare con le OOSS l'utilizzo di una serie di strumenti atti a diminuire per quanto possibile il ricorso alla mobilità, anche attraverso la ricollocazione, e, comunque a ridurre l'impatto sociale e le ricadute economiche a danno dei lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento collettivo;

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. a seguito dell'apertura di 2 Job Posting interni e di ulteriori valutazioni relative all'organizzazione della struttura locale del Sales Support, la società ha ricollocato 10 dipendenti pertanto il numero dei lavoratori in esubero si è ridotto a 10;
3. le Parti si danno quindi atto che verranno posti in mobilità n° 10 dipendenti in esubero, di cui 9 della sede di Milano e 1 della sede di Roma. I lavoratori verranno posti in mobilità utilizzando in tal senso anche il potere di deroga e proroga previsto dall'art. 8 c. 4, della L. 236/1993 fino al 31.10.2015;
4. i lavoratori da porre in mobilità verranno individuati prioritariamente mediante il criterio della non opposizione al licenziamento, nell'ambito delle esigenze tecnico organizzative aziendali, e, in subordine, con l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 5 della L. 223/1991;
5. i lavoratori posti in mobilità riceveranno un incentivo all'esodo subordinatamente alla sottoscrizione, presso la sede di Assolombarda, di un verbale di conciliazione sindacale ex artt 2113 cc e 411 cpc, con il quale rinunceranno all'impugnazione del licenziamento e ad ogni eventuale pretesa riferibile al rapporto di lavoro e alla sua risoluzione; le modalità di determinazione dell'incentivazione all'esodo sono oggetto di separate intese.
6. Il presente verbale di accordo vale, ex art. 4, comma 12, legge n. 223/1991, anche ai fini della sanatoria – ad ogni effetto di legge – di qualsivoglia vizio relativo alla comunicazione di cui al comma 2 della suddetta norma.
7. Le Parti – con la sottoscrizione del presente accordo – si danno reciprocamente atto di aver esperito con esito positivo, la procedura prevista dall'art. 4 della legge 23.7.1991 n. 223, come richiamato dall'art. 24 legge 223/1991, impegnandosi sin da ora a ratificare il presente accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOLOMBARDA

SONY EUROPE LIMITED

FILCAMS-CGIL

RSA SONY EUROPE LIMITED